

Delibera n.11/2007/par - Parere sulla sussistenza o meno, per un ente locale la cui popolazione residente al 31.12.2006 risulta essere di n. 4.994 abitanti, dell'obbligo del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2007



Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per la Basilicata
Potenza

Deliberazione n. 11/2007

Parere n.11/2007

La Sezione Regionale di controllo per la Basilicata così composta:

Presidente di Sezione: dr. Francesco Manganelli Presidente

Primo Referendario: dr. Antonio Nenna Componente-Relatore

Referendario: dr. Rocco Lotito Componente- Relatore

nella Camera di consiglio del 31 maggio 2007

Visto l'art.100 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 novembre 2000, n.340, ed in particolare l'art.27;

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed in particolare il comma 8;

Vista la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle

Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Latronico (PZ) con nota n.5471 del 25 maggio 2007;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione regionale di controllo n. 11/2007 del 29 maggio 2007, con la quale è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione per l'odierna seduta e con la quale il Presidente della Sezione ha anche nominato il Primo Referendario dr. Antonio Nenna e il Referendario dr. Rocco Lotito relatori per la questione in esame;

UDITI nella Camera di consiglio i relatori;

PREMESSO che:

con la menzionata richiesta di parere (avanzata con nota n. 5471 del 25 maggio 2007), il Sindaco del comune di Latronico (PZ) ha chiesto chiarimenti relativamente all'anno che debba essere considerato per calcolare la popolazione residente in un comune ai fini dell'assoggettamento o meno ai vincoli del patto di stabilità per l'anno 2007;

CONSIDERATO che:

- l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha abilitato le Regioni a richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica;
- a termini della stessa disposizione, analoghe richieste

possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane;

· la previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del legislatore di creare, a regime, uno strumento selettivo al fine di circoscrivere le richieste degli enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare in via diretta dette istanze;

RITENUTO che:

- nell'esercizio della funzione consultiva l'organo magistratuale, in attesa della istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all'art. 123 della Costituzione, non possa esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l'attivazione della stessa;

- sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l'altro – dal citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

- sotto il profilo oggettivo possano rientrare nella funzione consultiva della Sezione richieste di pareri che comportino un esame, da un punto di vista astratto (con esclusione di valutazione e pareri su casi specifici), di temi di carattere generale concernenti la materia della contabilità pubblica come nei casi: di atti generali; di atti o schemi di atti di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o in materie comportanti spese, circolari), o inerenti

all'interpretazione di norme vigenti; di soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti; di preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare. Sono da ritenersi inammissibili, pertanto, richieste di pareri in materia di contabilità pubblica (o di qualsiasi "ulteriore forma di collaborazione") che comportino valutazione di casi o atti gestionali specifici che determinerebbero un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile nell'amministrazione attiva certamente incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità (posta anche nell'interesse delle stesse amministrazioni pubbliche) quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità;

- la funzione consultiva non debba svolgersi in ordine a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi che possano formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale della Corte dei conti;

- - ulteriore limite sia costituito dalla natura necessariamente preventiva della funzione consultiva. Infatti, i pareri da richiedersi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono riguardare questioni di carattere generale giuridico-contabile, la cui soluzione sia utile alla emanazione successiva di atti di amministrazione o di normazione e, in quanto destinati ad illuminare e consigliare, attraverso una manifestazione di giudizio, l'organo di amministrazione attiva, devono necessariamente precedere la pronuncia dell'organo deliberante. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio "ex post" della funzione consultiva;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni e dei principi sopra

esposti, che, nel caso di specie, la richiesta sia ammissibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo;

RITENUTO di poter, per tali ragioni, esprimere il proprio parere in merito;

CONSIDERATO che:

con la richiesta di parere di cui trattasi, il sindaco di Latronico, visto l'art.1, comma 676, della legge 27.12.2006, n.296 (legge finanziaria 2007) - che ha disposto che le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007 - 2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a 695 (inerenti anche alla fissazione degli obiettivi e dei vincoli del patto di stabilità interno) - ha posto un quesito circa la sussistenza o meno, per il proprio comune, dell'obbligo del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2007 "(...) visto che, alla data del 31.12.2006 si è registrata una popolazione pari a n. 4.994 abitanti" chiedendo "(...) di conoscere se il rispetto del vincolo, con i relativi adempimenti, è riferito a quei Comuni cui la popolazione residente al 31.12 di ogni anno è superiore a 5.000 abitanti ovvero bisogna tener fede sempre ai dati ISTAT del censimento 2001";

Deve precisarsi, al riguardo, che, anche in ordine alla individuazione degli enti assoggettati agli adempimenti ed ai vincoli del patto di stabilità interno, deve applicarsi l'art. 156, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che dispone, relativamente a "Classi demografiche e popolazione residente", che si faccia riferimento alla "popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica"; quindi, per il 2007, la popolazione cui riferirsi è quella al 31 dicembre 2005 [cfr. art. 1, comma 22, lett.a), legge 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005); art.1,

comma 140, lett.a), legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e circ. Min. Economia e Finanze - Dip. Rag. Gen. dello Stato – Isp. Gen. Finanza delle Pubbliche Amministrazioni n.12 del 22 febbraio 2007]

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte di conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del comune di Latronico (PZ) con nota prot. n. 5471 del 25 maggio 2007.

Il Collegio dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente ed al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 31 maggio 2007.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
F.to Pres. dott. Francesco MANGANELLI

I RELATORI
F.to Dott. Antonio NENNA
F.to Dott. Rocco LOTITO

Depositata in Segreteria il 31 maggio 2007

IL FUNZIONARIO
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO
F.to dott. Giovanni CAPPIELLO